



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

**COMITATO ISTITUZIONALE**

**DELIBERAZIONE N. 18 DEL 28.10.2024**

**Oggetto: Parere relativo all'ammissibilità di allestimenti mobili di pernottamento in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti in area Hi3 e Hi4.**

L'anno duemilaventiquattro, addì 28 del mese di ottobre, a seguito di apposita convocazione prot. n. 13939 del 22.10.2024, si è riunito a Cagliari presso gli Uffici della Presidenza in viale Trento 69, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Alessandra Todde</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	<b>X</b>
<b>Antonio Piu</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	<b>X</b>
<b>Rosanna Laconi</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	<b>X</b>
<b>Gian Franco Satta</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	<b>X</b>
<b>Emanuele Cani</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	<b>X</b>
-----	Rappresentante delle Province	Componente	
-----	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	<b>X</b>

Assume la Presidenza la Presidente della Regione, Alessandra Todde.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, Costantino Azzena



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.18

DEL 28.10.2024

## LA PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che il Presidente del Comitato ha proposto l'assunzione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le relative Norme di Attuazione;

**VISTE** le vigenti Norme di Attuazione del PAI, da ultimo aggiornate con propria deliberazione n. 15 22 novembre 2022, recante "Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA", pubblicata per estratto sul BURAS n. 55 del 1 dicembre 2022, rettificata con deliberazione n. 19 del 27 dicembre 2022, pubblicata per estratto sul BURAS n. 1 del 5 gennaio 2023;

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020, avente ad oggetto "Quesiti inerenti all'interpretazione delle norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Atto di indirizzo";

**EVIDENZIATO** che sussistono i presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva del quesito stesso, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale sopra richiamata;

**CONSIDERATO**, in particolare, che il Sindaco del Comune di Narbolia, con nota protocollo n. 6228 del 11 settembre 2024, acquisita, in pari data, al protocollo ADIS n. 9710, dopo aver richiamato l'art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001 e l' art. 15, comma 4 della L.R. n. 17/2022 ha posto un quesito relativo all'ammissibilità dell'intervento consistente nel "*posizionamento di allestimenti mobili*



*di pernottamento in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti e dei relativi allacciamenti alle reti tecnologiche, così come descritti dalla normativa di riferimento” in area Hi4, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. l) delle N.A. del PAI e in area Hi3, ai sensi dell'art. 28, comma 8 delle N.A. del PAI;*

**VISTO** l'art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001 che dispone che non sono qualificabili come interventi di nuova costruzione i manufatti diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ovvero le tende e le unità abitative mobili *“con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”;*

**VISTO**, altresì, l'art. 15, comma 4 della L.R. n. 16/2017 che dispone che *“Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:*

*a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;*

*b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento”;*

**RICORDATO** che le norme che semplificano i procedimenti autorizzativi nel settore dell'edilizia (art. 6, comma 1 D.P.R. n. 380/2001) fanno *“salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;*

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e) il PAI ha la finalità di *“impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano”* e che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, lett. a) e dell'art. 28, comma 2 delle



N.A. del PAI in area Hi4 ed Hi3 è sempre vietato realizzare *“strutture e manufatti mobili e immobili, ad eccezione di quelli a carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione dei cantieri e specificamente ammessi dalle presenti norme”*;

**RICHIAMATO** inoltre, l'art. 22, comma 4 delle N.A. del PAI che dispone che *“I complessi ricettivi all'aperto esistenti, ubicati nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, sono comunque sottoposti entro un anno dall'approvazione del PAI, a cura e a carico dei soggetti proprietari, ad uno studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 24 e 25 e sono rilocalizzati in caso di conclusioni negative dello studio. Alla scadenza di tale termine, salvo precedente provvedimento di urgenza, gli organi competenti per le concessioni e le autorizzazioni di esercizio sospendono cautelatamente l'efficacia degli atti di assenso e le attività di tali complessi ricettivi. La Regione Sardegna vigila direttamente sull'applicazione delle norme del presente comma.”*;

**EVIDENZIATO** pertanto, che la fattispecie prospettata dall'Amministrazione comunale non è riconducibile ad alcuno degli interventi ammissibili in area Hi4 e Hi3 ai sensi delle vigenti N.A. del PAI ed, in particolare, alle fattispecie richiamate nel quesito in esame, di cui all' art. 27, comma 2, lett. l), all'art. 27, comma 3, lett. l) e all'art. 28, comma 3, lett. e);

**RITENUTO** quindi che, in base alle disposizioni del PAI sopra richiamate, in area Hi4 e in area Hi3 non sia ammissibile *“il posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti e dei relativi allacciamenti alle reti tecnologiche, così come descritti dalla normativa di riferimento (cfr. DPR 380/2001 e L.R. n.17 del 13 Ottobre 2022)”*;

## DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, di chiarire che:

- in area Hi4 e in area Hi3 non è ammissibile il posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti;
- i complessi ricettivi all'aperto esistenti, ubicati nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, sono sottoposti, a cura e a carico dei soggetti proprietari, all'approvazione di uno studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.A. del PAI, sulla base del riparto di competenze di cui alla Lr. n. 33/2014, e sono rilocalizzati in caso di conclusioni negative dello studio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 18

DEL 28.10.2024

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e ne viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Costantino Azzena

**La Presidente del Comitato Istituzionale**

Alessandra Todde